

posta dell'onorevole Augusto Baccelli. Con essa si verrebbe quasi a stabilire il principio dogmatico della intangibilità delle leggi; mentre in uno Stato costituzionale, le leggi si mutano secondo le circostanze e secondo le esigenze.

Io soltanto vorrei dalla Commissione e dal Ministero uno schiarimento. Dichiaro che io prendo verso le idee espresse dall'onorevole Baccarini, e non vorrei che si adottasse il principio dell'esenzione assoluta, anche se temporanea, perchè in questo caso sarebbe da dichiarare se l'imposta che si condona temporariamente ricadrà o no sul contingente del compartimento a cui questi terreni appartengono; oppure se sarà addirittura eliminata a danno dello Stato, a diminuzione del contributo complessivo dell'imposta fondiaria.

In quanto poi a questa esenzione dall'imposta sui miglioramenti per un dato tempo, ciò non ha altro scopo che quello di garantire i proprietari che migliorano il fondo, che per i miglioramenti non sarà fatto aumento, quando venisse il caso di un nuovo catasto, perchè la rendita censuaria è intangibile finchè dura il catasto, e non si muta se non quando si procede alla rinnovazione del catasto. Per queste ragioni io propenderei per l'articolo ministeriale e per le idee esposte dall'onorevole Baccarini.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Berti, ministro di agricoltura e commercio. Il ministro delle finanze non ha potuto trovarsi presente alla seduta d'oggi perchè trattenuto in Senato, ma si è già concordato con lui l'articolo 18 nel senso di concedere l'esenzione soltanto per l'aumento di rendita, e non per tutta l'imposta; a somiglianza di quello che si è fatto colla legge di bonificazione e secondo le idee espresse dall'onorevole Baccarini.

Il relatore può fare testimonianza che io gli aveva già presentato l'articolo così compilato dall'onorevole ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze aveva compiuto poi tale idea coll'estendere questo provvedimento, non solo alla zona dei 10 chilometri, ma a tutto l'Agro romano. Ora, secondo me, è vero che non si possono paragonare i lavori che si fanno nell'Agro romano con quelli di bonifica; ma trattandosi qui di conseguire lo scopo del miglioramento d'una coltura, d'una coltura più proficua di quella che si pratica presentemente, l'esonerazione dalle imposte sull'aumento della rendita è tutto quello che la legge può dare, per stimolare tutti i proprietari dell'Agro romano a bonificare.

Comunico all'onorevole presidente l'articolo

quale è stato compilato coll'onorevole ministro delle finanze.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Peruzzi, relatore. Io ho lasciato che parlassero tutti quelli che avevano delle proposte o delle osservazioni da fare intorno a quest'articolo, e che l'onorevole ministro svolgesse anche quell'emendamento che egli propone, e che, per accidentalità, coincide press'a poco con quello proposto dall'onorevole Baccarini. Del resto questa coincidenza è assai naturale, perchè l'onorevole Baccarini era ministro quando fu proposto il disegno di legge dall'onorevole Berti; ed è per questo che ho detto: per accidentalità; e non vorrei che fosse data un'interpretazione diversa a questa mia parola.

La Commissione, la quale aveva preveduto queste obiezioni, mi diede incarico di mantenere la sua proposta. È uno di quei casi in cui anche in una legge in cui si procede di perfetto accordo fra Ministero e Commissione, si può benissimo per un dato punto invocare il giudizio della maggioranza della Camera, senz'altro che per questo ne derivi alcun dissenso fra chi ha un'opinione e chi ne ha un'altra, giacchè lo scopo comune è identico. Dirò per altro le ragioni per le quali la Commissione ha sostituita la sua proposta a quella del Ministero e per le quali, nonostante le belle cose che ha udito, non potrebbe recedere dalla proposta, soprattutto perchè non crede che ci sia uniformità di caso fra le bonifiche dei terreni palustri e la bonifica agraria dell'Agro romano. (*Bene!*)

Quanto alla bonifica di terre palustri, le quali sono coperte sempre o quasi sempre dall'acqua, e che non danno per conseguenza altro prodotto che la pesca o piante palustri, s'intende che l'esenzione dalle imposte, debba limitarsi alla plusvalenza, perchè sono terre che devono essere novellamente censite quando siano bonificate. Si è detto terre coltivate appunto perchè oggi quei siti lì sono laghi, acqua e non terra; invece nell'Agro romano dei paduli ce ne sono pochissimi.

L'onorevole Baccarini diceva nell'ultima legge: ma sono pozzanghere, non è affare di idraulica, è affare da fattori di campagna. E diceva benissimo. Questo stabilisce la differenza che c'è fra i due casi, in conseguenza il maggior valore, la plusvalenza delle terre è facilmente accertabile quando si tratta di terreni paludosi bonificati; ma questa plusvalenza nell'Agro romano come si calcola? Io credo che sia molto difficile il calcolarla.

Oggi, se mi si domanda se vi sarà, rispondo che